



# STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)  
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892  
E-mail: [info@studioperuzzi.com](mailto:info@studioperuzzi.com)  
Web: [www.studioperuzzi.com](http://www.studioperuzzi.com)

**Rag. Franco Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Franca Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Rag. Giovanni Peruzzi**

CONSULENTE DEL LAVORO

**Dott. Raffaele Triggiani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Stefano Dani**

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

**Dott. Fulvia Peruzzi**

Empoli, 11/03/2016

A tutte le Aziende  
Loro sedi

Circolare Flash n° 6

## Oggetto: **NUOVE MODALITÀ DI DIMISSIONI O DI REVOCA DELLE STESSE**

Come già vi avevamo informato con la nostra circolare Flash 1/2016, Vi rammentiamo che **a partire dal 12 gennaio 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro**, nonché l'eventuale revoca delle stesse, **dovranno essere comunicate dal lavoratore al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro esclusivamente tramite specifica procedura telematica** dettata dal Decreto ministeriale 15 dicembre 2015 entrato in vigore il 12 gennaio scorso.

➤ Si precisa quindi che non si tratterà di compilare un semplice modulo cartaceo ma di compilarlo on line e di trasmetterlo in modalità telematica dal portale del Ministero del lavoro.

**Le dimissioni comunicate con procedura diversa da quella di seguito descritta saranno prive di efficacia e, quindi, non saranno idonee a risolvere il rapporto di lavoro.**

Pertanto, a partire dal 12 marzo, i lavoratori per rassegnare le dimissioni ma anche per risolvere il rapporto del lavoro consensualmente dovranno seguire la procedura telematica:

- a) autonomamente seguendo le istruzioni di seguito indicate;
- b) oppure facendosi assistere da uno dei soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Tutta la procedura è finalizzata a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco attraverso:

- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento (verifica dell'identità);
- l'attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);
- la possibilità di revoca della comunicazione, qualora richiesta dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione;
- l'intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l'esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Le dimissioni potranno quindi essere comunicate solo compilando on line il modulo specifico che si può scaricare dal sito nel Ministero del Lavoro [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Il modello potrà essere scaricato autonomamente dal lavoratore:

CONSULENZA  
DEL LAVORO

CONSULENZA  
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E  
SELEZIONE DEL PERSONALE

- solo se in possesso del PIN INPS dispositivo;
- e previa registrazione sul portale Cliclavoro.

**Va sottolineato che la registrazione e l'ottenimento del PIN INPS dispositivo richiede alcuni giorni di tempo perché parte del pin Inps arriva via posta ordinaria.** In tal caso il lavoratore, in possesso delle credenziali di cui sopra, dovrà accedere al sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), scaricare e compilare on line il modello. Alla fine un'apposita funzione consentirà di spedire il modulo al datore di lavoro e alla DTL competente.

La circolare del Ministero del lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 annuncia anche un video che sarà presente nel proprio sito per illustrare le modalità di compilazione e di invio del modello.

**Il lavoratore potrà tuttavia, in alternativa, farsi assistere nella procedura da un soggetto abilitato:** patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Questi soggetti potranno curare per conto del lavoratore la compilazione e l'invio della comunicazione di recesso. In tal caso, quindi, non sarà necessario per il lavoratore ottenere preventivamente il PIN INPS dispositivo e registrarsi sul portale Cliclavoro.

La procedura consiste:

- nella compilazione di un form on line che verrà datato e firmato digitalmente al fine di attribuire la certezza dell'identità del lavoratore dimissionario e della data;
- nell'invio contestuale del form alla casella pec del datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Particolarmente critica la compilazione del campo denominato "data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale". La circolare ministeriale richiama l'attenzione raccomandando di tenere in debita considerazione i termini di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva. Sembra si debba indicare la data da cui decorre il preavviso.

La procedura si applica a tutte le dimissioni o risoluzioni consensuali **con le seguenti esclusioni:**

- dimissioni rassegnate durante il periodo di prova;
- dimissioni rassegnate dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore nei primi tre anni di vita del figlio o entro tre anni dalla data di adozione o affidamento; in tal caso infatti le dimissioni devono essere convalidate presso la DTL;
- dimissioni o risoluzioni consensuali rassegnate nelle sedi protette (D.T.L. o in sede sindacale) o davanti alle commissioni di certificazione;
- rapporto di lavoro domestico;
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- nella pubblica amministrazione.

**Si ricorda che le dimissioni rassegnate con qualsiasi modalità diversa da quella sopra descritta sono inefficaci e quindi non risolvono il rapporto di lavoro.**

**Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.**

**Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani**